

Comune di **CASTELGABBIANO**
 PROVINCIA DI **ROMA**

(1) **DELIBERAZIONE N. 8**
 Trasmessa alla Prefettura il **22-1-62**
 col N. **105** di prot.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Comunale e delle Tariffe per il Servizio delle Pubbliche Affissioni e della Pubblicità affine.

L'anno millenovecentosessantadue addi diciotto
 del mese di Gennaio alle ore 20,30 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. BASSO RICCI Ing. Vittorio | - Sindaco |
| 2. PREMOLI Francesco | - Assessore |
| 3. CARAGNINI Giovanni | - Consigliere |
| 4. DOMINONI Giovanni | - " |
| 5. GIUPPONI Battista | - " |
| 6. MAZZOLERI Giacomo | - " |
| 7. SALVITI Mario | - " |
| 8. VESCOVI Giuseppe | - " |
| 9. ALBERGONI Antonio | - " |
| 10. BIANCHESSI Giuseppe | - " |
| 11. BETTINELLI Giacomo | - " |
| 12. PEZZETTI Guerino Elia | - " |
| 13. PREMOLI Umberto | - " |
| 14. TEDOLDI Bernardo | - " |
| 15. VESCOVI Felice | - " |

Presenti	Assenti
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
si	
	si
	si
	si
	si
	si
	si
	si
TOTALI	8 7

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. BONOMO Francesco

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BASSO RICCI Ing. Vittorio

in qualità di (2) Sindaco assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta

(1) Originale (oppure) Copia - (2) Sindaco, Consigliere anziano, ecc.

sono state emanate con la legge 5 luglio 1961 N. 641 e che, ai sensi dell'art. 30 di tale legge, i Comuni debbono provvedere alla revisione dei propri regolamenti e deliberare le nuove tariffe

Fa dar lettura quindi degli schemi predisposti a tal fine dalla Giunta Municipale ed invita gli intervenuti a formulare le proprie osservazioni.

Al termine della discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 27 e 30 della legge 5 luglio 1961 N. 641 relativa alla disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine;

Tenuto presente che il Comune ha una popolazione legale di.....603..... abitanti e che perciò appartiene alla Classe.....~~VII~~.....;

Dopo la lettura degli schemi di regolamento e di tariffe predisposti dalla Giunta Municipale e tenuto conto delle osservazioni formulate in proposito dai Consiglieri intervenuti nella discussione;

Con.....3..... voti favorevoli e.....0..... voti contrari espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di approvare, il regolamento comunale per il servizio delle pubbliche affissioni e delle pubblicità affine, che consta di N.....34..... articoli e N.....10..... tariffe e che si allega alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Presidente
F.to BASSO RICCI Ing. Vittorio
(1)

Il Consigliere Anziano
F.to PREMOLI Francesco
(1)

Il Segretario Comunale
F.to Dr. BONOMO Francesco
(1)

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo (2)

Questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale il giorno Festivo 21/1/1962

~~con~~
senza opposizioni.

Dalla Residenza municipale, addì 22 Gennaio 1962

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

PREFETTURA DI CREMONA

N. 3683 Div. 2^

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 7/2/1962

Il Prefetto Presidente

F.to Ferrari



Per copia conforme
IL CONSIGLIERE

firmato
*pubblicata all'albo pretorio del Comune per giorni 15 dal
16.2.1962 al 3.3.1962, senza opposizioni*

(1) Per le copie scrivere «Firmato».
(2) Cancellare se trattasi della deliberazione originale.

COMUNE DI **CASTELGABBIANO**

PROVINCIA DI **CREMONA**


Popolazione legale: abitanti N. **603**

Agli effetti della legge 6 luglio 1961, n. 641, il Comune appartiene alla classe

VIII

REGOLAMENTO COMUNALE

**PER IL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
E DELLA PUBBLICITÀ AFFINE**



CAPO I

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 1

Assunzione del servizio

Il Comune gestisce il servizio delle affissioni e della pubblicità affine con diritto di privativa, secondo le norme contenute nella legge 5 luglio 1961, n. 641, e, in quanto applicabili secondo quelle del D. L. 8 novembre 1947, n. 1417.

Il servizio potrà essere esercitato in economia od essere concesso in appalto con le modalità di legge in base ad uno speciale capitolato.

Nel caso di esercizio in economia il Comune potrà servirsi del proprio personale d'ufficio od assumere, in caso di necessità, apposito personale.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 5 luglio 1961, n. 641, il Comune — che ha una popolazione legale di 603 abitanti — appartiene alla classe VI

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2

Pubbliche affissioni

Sotto la denominazione di « pubbliche affissioni » è compresa l'esposizione di manifesti, avvisi, fotografie od altri mezzi pubblicitari stampati, litografati o manoscritti su carta, cartone od altro materiale simile, in modo da essere totalmente visibile dalle vie o dalle piazze pubbliche.

ART. 3

Pubblicità affine

E' compresa sotto la denominazione di « pubblicità affine » ogni altra forma pubblicitaria non contemplata nel precedente art. 2, eseguita con qualsiasi mezzo visivo od acustico, in modo da essere interamente visibile o percepibile dalle vie o dalle piazze pubbliche.

ART. 4

Tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e per la pubblicità affine

Le pubbliche affissioni, che costituiscono servizio comunale, importano il pagamento di un diritto per la prestazione effettuata a favore del committente.

La pubblicità affine, che si effettua a diretta cura degli interessati, comporta il pagamento di una imposta per il solo fatto della esposizione del materiale pubblicitario.

Le relative tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale.

E' fatto salvo il pagamento dell'imposta erariale di pubblicità prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 324.

Le norme sull'accertamento, sulla riscossione e sulla procedura contenziosa stabilite per le imposte di consumo dal testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e dalle successive modifiche *si applicano* — in quanto compatibili — *per i diritti sulle pubbliche affissioni e per l'imposta sulla pubblicità affine.*

ART. 5

Esposizione diretta delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine

Il Comune può autorizzare, se richiesto, l'esposizione diretta, da parte degli interessati, dei mezzi pubblicitari indicati all'art. 2 del presente regolamento, purchè essa sia effettuata in apposite vetrine, quadri od altri spazi di proprietà di detti interessati, fermo restando il pagamento dei prescritti diritti sulle pubbliche affissioni.

I mezzi pubblicitari previsti all'art. 3 del presente regolamento, se collocati direttamente dal Comune, sono soggetti, oltre che al pagamento della prescritta imposta, al rimborso di ogni altra spesa previamente concordata con i committenti.

Ai sensi dell'art. 18 del D. L. del C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, qualora lo spazio per collocarvi la pubblicità sia concesso su fabbricati o aree di proprietà comunale od in uso al Comune ovvero demaniali dati in concessione al Comune medesimo, potrà anche essere richiesto un compenso a titolo di affitto.

ART. 6

Esenzioni oggettive

Non è considerata pubblicità affine la esposizione di insegne, soggette alla relativa tassa, come previsto dall'art. 201 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, intendendosi per tali le scritte, tabelle e simili a carattere permanente e su materia diversa dalla carta, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute.

Non sono assoggettabili al pagamento di diritti di pubblicità:

a) gli avvisi, cartelli ed altri mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine dei locali di commercio, ivi compresi i locali di pubblico spettacolo, o collocati sulle tariffe o negli ingressi di tali locali, quando si riferiscano al commercio esercitato nei locali stessi e la loro superficie sia inferiore ai 50 decimetri quadrati;

b) i mezzi pubblicitari, esposti nei modi suddetti, che si riferiscano a prodotti fabbricati dagli esercenti dei locali e la cui superficie sia inferiore ai 50 decimetri quadrati;

Qualora i mezzi di pubblicità di cui alle lettere a) e b) superino la superficie di 50 decimetri quadrati, sono soggetti ai diritti previsti dalle rispettive tariffe con una riduzione del 50... (1) per cento.

c) i cartelli e gli altri mezzi di propaganda turistica obiettiva e generica, qualunque sia la loro superficie, esposti nelle vetrine o all'esterno dei locali delle agenzie di viaggio e delle associazioni di interesse turistico;

d) le affissioni e le forme pubblicitarie di qualsiasi natura eseguite direttamente o comunque visibili o percettibili, fuori degli abitati, lungo le strade statali, lungo le autostrade e sul suolo di proprietà autostradale ovvero lungo le linee ferroviarie sia statali sia concesse all'industria privata, nonché le affissioni e la pubblicità nell'interno delle stazioni e nelle altre sedi delle ferrovie.

Restano ferme le norme del Decreto Legislativo 15 settembre 1946, n. 622, concernenti la pubblicità commerciale, industriale e professionale degli stabilimenti dell'Amministrazione postale telegrafica e telefonica.

ART. 7

Esenzioni soggettive

Sono esenti dal pagamento dei diritti di affissione:

a) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;

(1) Non minore del 50 per cento (art. 3, 2° comma D.L. 8 novembre 1947, n. 1417).

b) i manifesti delle Amministrazioni dello Stato e delle Regioni, Provincie e Comuni in materia di tributi;

c) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di elezioni politiche e amministrative;

e) ogni altro manifesto od atto delle autorità, la cui affissione sia resa obbligatoria per disposizione di legge;

f) i manifesti e gli avvisi concernenti corsi scolastici gratuiti regolarmente autorizzati;

g) i manifesti, le tabelle e gli avvisi esposti all'esterno delle stazioni ferroviarie sia statali, sia concesse all'industria privata e delle imprese di trasporti marittimi, lacuali ed aerei, che riguardano il servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci;

h) i manifesti, gli avvisi ed ogni pubblicazione eseguita a cura delle autorità religiose agli ingressi, sulle porte od all'esterno degli edifici destinati al culto che riguardino il governo spirituale dei fedeli.

Per tutti gli altri manifesti, delle autorità di cui al precedente comma, che non rientrano nelle categorie suindicate, va applicata una riduzione del 50 per cento delle relative tariffe.

Per i manifesti relativi a conferenze, riunioni, affissi all'ingresso dei locali e dei recinti in cui le manifestazioni hanno luogo, è applicata per ciascun foglio ed a giorno la relativa tariffa ridotta in misura del 30 per cento.

Per la pubblicità delle associazioni a carattere nazionale, delle società di mutuo soccorso legalmente riconosciute, dell'Ente nazionale assistenza lavoratori e dell'Ente nazionale industrie turistiche, nonché per quella eseguita per gli spettacoli a totale beneficenza, festeggiamenti patriottici e scopi analoghi, è concessa una riduzione non superiore del 30 per cento sulle misure delle relative tariffe.

Per la pubblicità dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose italiane la riduzione delle relative tariffe è del 30 per cento.

Per la pubblicità dei partiti politici italiani in periodo di elezioni, valgono le norme di cui all'art. 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212.

ART. 8

Spazi per le affissioni

Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia e previo consenso dei proprietari, determina i luoghi in cui è permessa l'affissione.

In nessun altro posto, che non sia fra quelli determinati dal Sindaco, è permessa l'affissione.

Qualora non sia possibile tale determinazione mediante accordo

fra il Comune ed i proprietari, ad essa provvede il Prefetto, sentito l'Ufficio del Genio Civile e la Sovraintendenza alle opere di antichità ed arte: il decreto del Prefetto è definitivo.

ART. 9

Spostamento di manifesti e di pubblicità

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare qualunque spostamento di manifesti o di tabelle per le affissioni e per la pubblicità in altre posizioni, per necessità estetiche o per forza maggiore, per demolizione o costruzione e per esigenze di servizio o di viabilità a criterio insindacabili del Comune stesso.

Qualora però lo spostamento di cui sopra rendesse necessario eseguire l'affissione o l'esposizione del materiale pubblicitario in una località appartenente ad una categoria inferiore, il Comune sarà tenuto a rimborsare al committente l'importo della differenza di tariffa.

Quando non si tratta di affissione, ma di spostamento di pubblicità permanente, il committente avrà il diritto di rinunciare alla nuova esposizione della pubblicità stessa in altra località. In questo caso dovrà essere rimborsato della tassa pagata per il rimanente periodo dell'affissione non usufruita.

ART. 10

Quietanza dei diritti e delle Imposte pagate.

Termini entro i quali si prescrivono

L'Ufficio Comunale delle Affissioni rilascerà a ciascun committente una ricevuta nella quale saranno indicati oltre alla somma dei diritti comunali ed erariali corrisposti l'inizio e la durata della concessione e la categoria degli spazi prescelti.

Il credito del comune per diritto, imposte o indennità di mora si prescrive trascorsi tre anni dal giorno in cui avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento; entro lo stesso termine si prescrivono le somme eventualmente pagate indebitamente dagli utenti.

ART. 11

Esecuzione delle affissioni ed effettuazione della pubblicità affine

Per ottenere l'affissione, gli interessati dovranno presentare all'Ufficio comunale competente i relativi avvisi o manifesti già in regola con l'imposta erariale di pubblicità di cui al D.P.R. 24 giugno 1954, n. 324; in ogni caso il Comune è sollevato da ogni responsabilità deri-

vante dalle eventuali infrazioni alle norme citate ed a quant'altre riguardanti l'oggetto del manifesto od avviso.

Gli avvisi o manifesti verranno contrassegnati dal Comune con uno speciale timbro ad inchiostro nero portante la data dell'ultimo giorno figurata nell'affissione.

Prima di esporre od effettuare qualsiasi forma di pubblicità affine, gli interessati dovranno presentare all'Ufficio competente del Comune apposita domanda con l'indicazione del luogo di collocamento e di svolgimento e con la descrizione dei modi e mezzi con i quali la pubblicità stessa sarà svolta, nonché, occorrendo, il permesso del proprietario dello stabile o del terreno sul quale la pubblicità sarà collocata.

ART. 12

Uffici

Nei locali dell'Ufficio affissioni devono essere esposti, in modo da potersi facilmente consultare dal pubblico:

a) la tariffa del servizio;

b) un elenco sul quale devono essere indicati gli spazi su tabelle destinati alle affissioni ed eventualmente la categoria alla quale gli spazi stessi appartengono.

ART. 13

Obblighi del Comune e dell'appaltatore

L'Ufficio affissioni ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati. Quando un manifesto dovesse essere sostituito perché sciupato o strappato e presso l'ufficio delle affissioni non vi siano altri esemplari, verrà avvertito il committente, e nel frattempo, tenuto a disposizione il relativo spazio.

Ogni variazione od aggiunta apportata a manifesti già affissi, sarà considerata, ai fini del pagamento dei relativi diritti, come nuova affissione.

CAPO III

TARIFFE PER LE AFFISSIONI

ART. 14

Tariffa normale per le affissioni ordinarie

La tariffa dei diritti per le affissioni ordinarie è quella di cui all'allegato N. 1 al presente regolamento.

Quando le pubbliche affissioni siano appositamente illuminate o rese visibili con altri accorgimenti tecnici, la misura del diritto dovuto è aumentata del 50 per cento.

ART. 15

Variazioni della tariffa delle affissioni

L'unità di misura è un foglio di cm. 70×100; le frazioni di foglio vengono computate come foglio intero.

Quando un medesimo avviso, manifesto o altro mezzo pubblicitario di cui all'art. 2 del presente regolamento raggiunge la superficie di almeno sei fogli nel formato 70 × 100, la tariffa di cui al precedente articolo è aumentata del 50 per cento; se raggiunge quella di nove fogli è raddoppiata e se raggiunge quella di dodici fogli è triplicata.

ART. 16

Affissioni per pubblici spettacoli

Alle affissioni per pubblici spettacoli è applicata una riduzione del 50 per cento sulla tariffa calcolata per ciascun foglio ed a giorno. Tuttavia il committente ha facoltà di richiedere l'applicazione della tariffa per le affissioni ordinarie quando questa risulti più favorevole.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1417, non si applicano ai mezzi pubblicitari concernenti i pubblici spettacoli.

ART. 17

Affissioni di urgenza

Per le affissioni richieste per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro il termine di due giorni, se trattasi di affissioni commerciali della durata da 15 giorni a 1 anno, è dovuto, *oltre alla tariffa prevista*, un compenso di lire ~~10.000~~..... per ogni cento fogli o frazione di cento fogli.

Per affissioni richieste per ore notturne — dalle 20 alle 7 — o per giorni festivi, detto compenso è ~~triplicato~~. *Raddoppiato*

Per le affissioni da eseguire in località situata oltre 3 chilometri dal centro abitato è dovuta, oltre alla tariffa prevista, una indennità di trasferta nella misura di lire ~~20.000~~..... per ogni 100 fogli o frazione di 100 fogli.

ART. 18

Agevolazioni per particolari commissioni

Per commissioni che superino l'importo di L. 15.000 e che siano state fatte con una sola ordinazione e da uno stesso committente, anche se per differenti forme di pubblicità, è concessa una riduzione, sulle relative tariffe nella seguente misura:

Per importi da L. 15.001 a L. 30.000 - il 5 per cento
» » da L. 30.001 a L. 50.000 - il 10 per cento
» » da L. 50.001 in avanti - il 15 per cento

CAPO IV

PUBBLICITA' AFFINE ORDINARIA E SPECIALE

ART. 19

Tariffa per la pubblicità affine ordinaria

Per la pubblicità affine ordinaria, che viene eseguita mediante l'esposizione di cartelli, targhe, tabelle, quadri, globi, stendardi, facsimili giganti o altri mezzi similari, è dovuta l'imposta di cui alla tariffa allegato n. 2 al presente regolamento.

ART. 20

Tariffa per la pubblicità affine eseguita con luce

La tariffa per la pubblicità affine ordinaria di cui al precedente articolo, è elevata, per ogni metro quadrato, del doppio per la pubblicità illuminata e del triplo per la pubblicità luminosa.

ART. 21

Tariffa per la pubblicità affine speciale eseguita con proiezioni

Per la pubblicità effettuata per mezzo di proiezioni luminose intermittenti o successive, la tariffa normale dell'imposta, per ciascun metro quadrato della superficie effettivamente adibita alla proiezione e per ciascun giorno, indipendentemente dal numero degli avvisi che vengono eseguiti, e dal numero dei prodotti e delle ditte cui essi si riferiscono, è quella di cui all'allegato N. 3 al presente regolamento

ART. 22

Tariffa per la pubblicità eseguita con tele

Quando non vi ostino ragioni di decoro urbano, di estetica o di sicurezza, il Comune può consentire di esporre trasversalmente alle vie e piazze tele di pubblicità; per ciascun metro quadrato della superficie pubblicitaria e per ciascun giorno di esposizione si applica la tariffa di cui all'allegato N. 4 al presente regolamento.

ART. 23

Tariffa per la pubblicità affine speciale eseguita in via ambulante o con veicoli

Per la pubblicità ambulante mediante circolazione di persone o distribuzione a mano di manifesti o di altro materiale pubblicitario, eseguita con le modalità e nei limiti indicati nell'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, per ciascuna persona o distribuzione e per ogni giorno indipendentemente dalla misura del quadro e dal numero dei manifestini o degli altri mezzi pubblicitari, si applica la tariffa di cui all'allegato N. 5 al presente regolamento.

Per la pubblicità effettuata in forma sonora e con luce, l'imposta è aumentata del cinquanta per cento.

Per il lancio dei manifestini o di altri materiali pubblicitari da veicoli, indipendentemente dall'applicazione degli articoli 24, 25, 26 e 27, la tariffa massima dell'imposta dovuta è di cinque volte quella prevista dal 1° comma.

ART. 24

Tariffa per la pubblicità affine speciale eseguita con mezzi sonori

Alla pubblicità per mezzo di apparecchi amplificatori o simili, eseguita con veicoli in genere, eccetto quelli indicati nell'articolo seguente, ovvero da posti fissi, si applica la tariffa di cui all'allegato n. 6 al presente regolamento.

ART. 25

Tariffa per la pubblicità affine speciale con veicoli adibiti ai trasporti dell'azienda

Per le iscrizioni a scopo di pubblicità, anche se illuminate, effettuate su veicoli da trasporti, la tariffa dell'imposta unica annuale a favore del comune ove trovasi la sede o la filiale o l'agenzia che ha

in dotazione detti veicoli è applicata nella misura di cui all'allegato n. 7 del presente regolamento.

Non è tassabile la semplice indicazione del nome, indirizzo ed attività della ditta, proprietaria dell'autoveicolo, quando questa sia apposta non più di due volte e purché ciascuna iscrizione occupi una superficie non superiore a mezzo metro quadrato.

ART. 26

Tariffa per la pubblicità affine speciale con veicoli pubblicitari

Per veicoli esclusivamente adibiti a fini pubblicitari per conto proprio o di terzi, anche se trasportino merci, la tariffa dell'imposta dovuta al Comune, nel quale circolerà il veicolo od i veicoli, purché non in semplice transito, è applicata nella misura di cui all'allegato n. 8 del presente regolamento.

Quando la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta dovuta è aumentata del 50 per cento.

Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora, è applicato un supplemento del triplo della tariffa di cui all'articolo 24.

Qualora la pubblicità di cui sopra sia effettuata per meno di quattro ore giornaliere la misura dell'imposta è ridotta del 50 per cento.

ART. 27

Tariffa per la pubblicità affine speciale con veicoli in genere

Per la pubblicità eseguita su vetture tramviarie, battelli, barche e veicoli in genere adibiti ad uso pubblico e privato, sempre che trattisi di pubblicità visibile dalle pubbliche vie e piazze e che sia fatta all'esterno di detti mezzi, è applicata la tariffa di cui all'allegato n. 9 al presente regolamento.

Qualora la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta è aumentata del 50 per cento.

ART. 28

Tariffa per la pubblicità affine speciale con aeromobili

Per la pubblicità eseguita mediante aerei, elicotteri e simili, con lancio di manifestini o di oggetti, ovvero per mezzo di scritte o disegni con luce, fumogeni, su tele ed altrimenti, la tariffa della imposta unica giornaliera è quella di cui all'allegato n. 10 del presente regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 29

Variazione ed aggiunte alle pubbliche affissioni ed alle pubblicità affini già effettuate

Ogni successiva variazione od aggiunta alle pubbliche affissioni è considerata, ai fini del pagamento dei diritti, come nuova affissione.

La disposizione si applica anche alla pubblicità affine, quando la variazione od aggiunta alteri la superficie esposta o riguardi oggetti diversi da quelli originariamente indicati.

ART. 30

Diritto fisso di commissione

Al Comune è dovuto, sia per le pubbliche affissioni sia per la pubblicità affine, un diritto fisso per ogni singola commissione, nella misura ~~massima~~ di lire 100.

ART. 31

Abbonamenti

Per il servizio delle pubbliche affissioni e per la pubblicità affine di cui agli articoli precedenti, si possono convenire con i committenti speciali forme di abbonamento, previa deliberazione della Giunta municipale.

ART. 32

Reclami

Eventuali reclami saranno presi in considerazione solo se presentati per iscritto e prima della scadenza del termine dell'affissione, dell'esposizione od effettuazione della pubblicità; essi saranno decisi dal Sindaco e contro tali decisioni è ammesso ricorso al Prefetto.

Avverso i provvedimenti del Prefetto può essere esperito il ricorso al Ministero delle finanze.

ART. 33

Rimozione dei mezzi pubblicitari esposti abusivamente e sequestro del relativo materiale

Qualsiasi forma di affissione o di pubblicità affine eseguita in contravvenzione alle disposizioni contenute nella presente legge è vietata.

Salvo quanto disposto nell'art. 1 e nell'art. 113, comma quinto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il Comune provvede, per mezzo dei propri agenti, a far rimuovere, previa contestazione delle relative contravvenzioni, le affissioni e la pubblicità affine abusive. In tal caso i contravventori sono tenuti anche al rimborso, in favore del Comune, delle spese sostenute per la rimozione.

Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere sequestrato, con ordinanza del Sindaco, a garanzia delle spese di rimozione, nonché del pagamento dell'ammenda e di ogni altro diritto o tributo eventualmente dovuti. Gli interessati possono, tuttavia, richiedere la restituzione del materiale anzidetto previo versamento di una congrua cauzione.

ART. 34

Sanzioni

Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento sono punite, salvo che il fatto costituisca un diverso reato, con l'ammenda da L. 5.000 e L. 50.000, oltre il pagamento dei diritti dovuti.

Resta ferma l'applicazione di ogni altra disposizione contenuta nella legge comunale e provinciale in materia di contravvenzioni.

TARIFFE

Allegato N. 1 - art. 14 del Regol.

TARIFFA NORMALE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI ORDINARIE

		Durata dell'esposizione								
		Giorni					Mesi			
		1	3	7	10	15	1	3	6	12
Lire		30	45	60	70	90	110	300	500	800

L'unità di misura è un foglio nel formato di cm. 70 x 100; le frazioni di fogli vengono computate come foglio intero.

AUMENTO per manifesti di grande formato (art. 15 del Regol.):

da 6 a 8 fogli,	aumento del	50%	della tariffa
da 9 a 11 fogli,	idem	100%	idem
da 12 fogli e oltre,	idem	200%	idem

AFFISSIONI ILLUMINATE o fluorescenti (art. 14 del Regol.):
aumento del 50% della tariffa.

AFFISSIONI URGENTI, NOTTURNE, FESTIVE E CON TRASFERTA
(art. 17 del Regol.):

urgenti,	supplemento di L.	1000	per ogni	100 fogli	o frazione	
notturne,	»	di L. 2000	»	»	»	»
festive,	»	di L. 2000	»	»	»	»
con trasferta,	»	di L. 2000	»	»	»	»

Allegato N. 2 - art. 19 e 20 del Regol.

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' AFFINE ORDINARIA E CON LUCE

Per ogni metro quadrato:
 1 mese L. 120; 3 mesi L. 300; 6 mesi L. 450
 1 anno L. 700

La tariffa di cui sopra sarà aumentata del 50% per la pubblicità illuminata e del 100% per la pubblicità luminosa.

Nel calcolo dell'imposta, le frazioni di metro quadrato oltre il primo s'intendono arrotondate al quarto di metro, per eccesso.

Allegato N. 3 - art. 21 del Regol.

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ESEGUITA CON PROIEZIONI

Per ciascun metro quadrato e per ciascun giorno, L. 75.....

Nel calcolo dell'imposta, le frazioni di metro quadrato oltre il primo s'intendono arrotondate al quarto di metro, per eccesso.

Allegato N. 4 - art. 22 del Regol.

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ESEGUITA CON TELE

Per ciascun metro quadrato e per ogni giorno, L. 80.....

Le frazioni di metro quadrato oltre il primo si intendono arrotondate al quarto di metro, per eccesso.

Allegato N. 5 - art. 23 del Regol.

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ESEGUITA IN VIA AMBULANTE O CON VEICOLI

Per ciascuna persona o distribuzione e per ogni giorno, L. 80.....

Per la pubblicità ambulante effettuata in forma sonora o con luce, l'imposta suddetta è aumentata del 50%; per il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario da veicoli, indipendentemente dall'applicazione degli articoli 16, 17 e 18 della citata legge N. 641, la tariffa normale è aumentata di cinque volte.

Allegato N. 6 - art. 24 del Regol.

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ESEGUITA CON MEZZI SONORI

Per ogni giorno e per ciascuna ditta L. 200.-.....

**TARIFFA UNICA PER LA PUBBLICITA' CON VEICOLI
ADIBITI AI TRASPORTI DELL'AZIENDA**

Autoveicoli L. 8000.....
Altri veicoli a motore L. 6000.....
Veicoli spinti o trainati da forza non meccanica L. 2000.....

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' CON VEICOLI PUBBLICITARI

Per ogni giorno e per metro quadrato L. 100.....
Quando la pubblicità di cui sopra sia anche luminosa od illuminata, la misura dell'imposta è aumentata del cinquanta per cento.
Qualora i suddetti veicoli effettuino anche pubblicità sonora, dovrà essere corrisposto un supplemento di L. 100.....

TARIFFA PER LA PUBBLICITA' CON VEICOLI IN GENERE

Per ogni metro quadrato:
1 mese L. 220.....; 3 mesi L. 600.....; 6 mesi L. 1000.....;
1 anno L. 1600.....

La tariffa di cui sopra sarà aumentata del 50 per cento quando la pubblicità sia anche luminosa od illuminata.


TARIFFA UNICA PER LA PUBBLICITA' CON AEROMOBILI

Per ogni giorno L. 2000.....

Il presente regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale
in data 18 Gennaio 1962 con verbale

N. 8

il 22 Gennaio 1962



IL SINDACO

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

Publicato all'albo comunale il giorno di festivo 21-1-1962 (1)

~~con~~
opposizioni.
senza

il 22 Gennaio 1962



IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

(1) Mercato o festivo.

Approvato dalla G.P.A. nella seduta del 7-2-1962
con n. 3683 Pr. 2


IL PREFETTO PRESIDENTE

F.to Benvenuti

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

il 16-2-1962




Publicato all'albo pretorio del Comune per giorni 15 dal 16-2-1962
al 3-3-1962

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]

il 3/3/1962



Visto: **IL SINDACO**

Omologato dal Ministero *delle Finanze*
come risulta dalla nota Prettizia n. *3683/2.24.27-Dir. 2^o*
del *20 febbraio 1964*

Publicato

IL SEGRETARIO

(L. S.)

Visto: IL SINDACO

*Modifica con delibera Consiliare N. 18 del 18-4-1964, approvata
dalla G.P.A. nella seduta 22-6-1964 N. 15042 Dir. 2^o Speciale N. 2358
2.24.27*